

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA V SEZ. CIVILE

Nella persona della dott.ssa. Antonietta Trovato ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. R.G. 36494/2014

TRA

C. [redacted] G. [redacted] rappresentato e difeso dall'a. B. [redacted] S. [redacted]

*Attore*

U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted], in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Zardo Giobbe Zardo e Roberta Neri

*Convenuta*

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la U. [redacted] al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in Roma in data 1.1.2013.

Deduceva l'istante che mentre si trovava quale trasportato a bordo del veicolo O. [redacted] V. [redacted] tg. [redacted] condotto, dal proprietario A. [redacted] D. M. [redacted] restava coinvolto nel suindicato sinistro provocato da una brusca frenata del conducente del veicolo al fine di evitare un gatto che attraversava la strada.

Essendo stati vani i tentativi di componimento stragiudiziale, l'istante era stata costretto ad agire in giudizio.

Istaurato il contraddittorio si costituiva la compagnia assicurativa convenuta, contestando che la dinamica del sinistro denunciata segnatamente si riportava alle dichiarazioni rese al PS dall'attore che contraddicevano quanto dichiarato in citazione, sicchè concludeva per il rigetto della domanda.

Istruita la causa mediante documentazione (certificato di P.S., certificazione medica, perizie di parte attrice), rigettata la richiesta di CTU, all'udienza del 17.11.2017, sulle conclusioni precisate dalla parti, la causa veniva trattenuta in decisione, previa rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti.



feet 6586/18

La causa è incentrata sull'esistenza del nesso causale tra la dinamica descritta in citazione che assume la presenza dell'attore a bordo del veicolo del proprietario conducente D.M. e le gravi lesioni lamentate dall'attore.

Orbene se, da un lato, il trasportato ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal vettore e dal suo assicuratore esclusivamente sulla base della prova del rapporto di causalità tra la circolazione del veicolo ed i danni, senza dover dimostrare nulla in merito alla responsabilità del conducente, dall'altro, il disposto dell'articolo 2054 del c.c., non lo esonera dall'onere la prova del nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno patito (Cfr.: Trib. Roma, Sez. XIII, 20/04/2004).

Prova che nel caso di specie non è stata fornita, infatti, a fronte della contestazione relativa alla non compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro denunciata, l'attore ha fornito una contraddittoria ricostruzione del fatto segnatamente assume rilievo quanto dichiarato dallo stesso in sede di P.S. ove si legge " *il paziente giunge in P.S. per trauma mano destra avvenuto all'interno della propria macchina*". Per non parlare della dichiarazione resa al dr. B. ove diceva che " *l'infortunio era avvenuto mentre era in macchina della compagna*".

Pertanto la domanda va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 36494/2014, così provvede:

Ritenuta non provato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno patito, rigetta la domanda e condanna l'attore alla rifusione delle spese di causa in favore della convenuta compagnia assicurativa, che liquida nella complessiva misura di € 1.200,00 , oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma il 29.1.2018

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Antonietta Trovato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 29/1/2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Sabrina Mori

